



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORATIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

**Joma**

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITÀ SPORTIVA

Firenze, 15/07/2024

emesso da: ing. Giovanni Corsi

Approvato con delibera Consiglio Direttivo del 16/07/2024

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

## INDICE

<b>PARTE 1: REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>ART. 1 – FINALITÀ</b> .....	4
<b>ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	6
<b>ART. 3 – NORME DI CONDOTTA</b> .....	6
<b>PUNTO 3.0- PRINCIPI RISPETTATI</b> .....	6
<b>PUNTO 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTUATA</b> .....	6
<b>PUNTO 3.2-STRUMENTI OPERATIVI ADOTTATI</b> .....	7
<b>PUNTO 3.3 REGOLE PER IL PERSONALE ED I VOLONTARI DELLA ASSOCIAZIONE</b> .....	9
<b>PUNTO 3.4-CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	10
<b>3.5-OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE</b> .....	11
<b>ART. 4 – TUTELA DEI MINORI - OBBLIGHI</b> .....	12
<b>ART. 5 – RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA NOMINATO DALLA SOCIETÀ</b> .....	12
<b>ART. 6 – DOVERE DI SEGNALAZIONE</b> .....	14
<b>ART. 7 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE</b> .....	15
<b>ART. 8 – SANZIONI</b> .....	15
<b>PUNTO 8.1- IN GENERALE</b> .....	16
<b>PUNTO 8.2-SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI</b> .....	17
<b>PUNTO 8.3-SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI</b> .....	19
<b>ART. 9 –RISERVATEZZA</b> .....	20
<b>ART. 10 – NORME FINALI</b> .....	20
PARTE 2: CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIolenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione .....	21
<b>DIRITTI E DOVERI</b> .....	21
<b>COMPORAMENTI RILEVANTI</b> .....	21
<b>RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI</b> .....	23
<b>CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	24
<b>USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	24
<b>TRASFERTE</b> .....	25
<b>TUTELA DELLA PRIVACY</b> .....	25
<b>INCLUSIVITÀ</b> .....	26
<b>IMPEGNO DEI MEMBRI DELLA ASSOCIAZIONE</b> .....	27



## PARTE 1: REGOLAMENTO

### PREMESSA

Entro il 1° luglio 2024 Atletica Firenze Marathon ha dovuto provvedere alla nomina di due figure:

- il responsabile della protezione dei minori
- il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori

nonché ha dovuto procedere alla predisposizione dei MOG (Modelli Organizzativi e di controllo) e delle linee guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le due figure, anche se hanno finalità parzialmente diverse svolgono funzioni sostanzialmente analoghe e possono coincidere come nel nostro caso nella medesima persona.

Il ruolo del Responsabile è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e di proteggere la loro integrità psichica e fisica. Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.

Le sue funzioni e responsabilità, nonché i requisiti e le procedure per la nomina, sono stati disciplinati da modello organizzativo (MOG), che deve garantire la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza del Responsabile.

I codici di condotta stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti



dei tesserati nonché la valorizzazione delle diversità, e dovranno prevedere l'impegno al rispetto delle regole e la tutela dei diritti. I destinatari sono gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i quali dovranno segnalare ogni presunta violazione del Codice di condotta al responsabile safeguarding, che dovrà verificare la correttezza o meno dei comportamenti secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo e di controllo. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione (ovvero dell'accesso all'attività sportiva per gli atleti), che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi. Il presente documento recepisce integralmente le LINEE GUIDA FIDAL E ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA LIBERTAS PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.

L'obiettivo del presente modello è dunque quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, ed è affisso nella segreteria della sede nonché comunicato al Garante FIDAL e LIBERTAS per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*.

## ART. 1 – FINALITÀ

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della società sportiva Atletica Firenze Marathon (di seguito per brevità anche solo "società sportiva").



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate da FIDAL e LIBERTAS attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;
- h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società.





## ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della società sportiva;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la società sportiva;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la società sportiva.

## ART. 3 – NORME DI CONDOTTA

### *Punto 3.0- Principi rispettati*

- Riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro
- Far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
- Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori.

### *Punto 3.1 Struttura organizzativa attuata*

E' onere della società sportiva strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate nel presente regolamento, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate per assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona anche tramite incontri formativi periodici con il personale a vario titolo responsabile e con gli atleti e i partecipanti all'attività cogliendo ogni momento per evidenziare i principi sopraesposti. La realizzazione sul campo segue un protocollo la cui applicazione è lasciata, in buona parte, agli stessi membri della società sportiva, ferma restando la supervisione e il coinvolgimento attivo della direzione.



Di seguito si riportano le attività gestionali di controllo adottate ai fini del presente regolamento:

di controllo standard:

- definizione procedure operative garantite di comportamento
- osservazioni di sicurezza puntuali e continue da parte della Direzione;
- analisi delle criticità osservate fra Safeguarding e Direzione;
- analisi delle criticità segnalate con attenta analisi fra Safeguarding e Direzione;
- analisi delle cause radice fra Safeguarding e Direzione;
- formazione all'analisi individuale da parte degli allenatori;

di controllo specifico a seguito anche di potenziali criticità rilevate/ segnalate:

- validazioni concordate delle soluzioni;
- audit "no blame" da parte del Safeguarding;
- riesame delle procedure attuate, delle osservazioni e dei quasi incidenti.

Agli strumenti di controllo si aggiungono:

- registrazione sistematica delle criticità segnalate e analisi;
- condivisione delle esperienze;
- formazione/informazione, riunione di inizio progetto;
- definizione dei target gestionali.

*Punto 3.2-Strumenti operativi adottati*

- Turni di allenamento e la partecipazione alle gare organizzati evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all'etnia, appartenenza culturale ecc;
- Prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa



suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione;

- Condotta dei tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta possa essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva;
- Prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;
- Uso di un linguaggio non discriminatorio;
- Facilitare momenti di ascolto dei minori al fine di comprendere quali le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;
- Programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
- Affiancare quando possibile ai tecnici delle figure professionali specializzate che possano monitorare il comportamento degli atleti, prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare, dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;
- Attivare comportamenti corretti dei tecnici in modo che non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti;
- Gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;
- Nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza fare in modo che vi sia sempre la presenza di almeno un dirigente/accompagnatore con almeno 2 atleti.
- In presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento;
- Istruire gli atleti nel corso dell'attività alle corrette regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.





### *Punto 3.3 Regole per il personale ed i volontari della società sportiva*

- Segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza
- Confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- Attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
  - a) evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
  - b) sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
  - c) evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
  - d) richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo
- Prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte scorrette con azioni di sensibilizzazione e controllo
- Attivarsi con diligenza massima possibile affinché coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, si astengano da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- Favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;



- Rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
  - a) Affissione presso la sede del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
  - b) Attivare casella elettronica dedicata richiamata sulla home page per tutte le segnalazioni del caso, soggetto e successiva verifica da parte del Safeguarding
  - c) Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato e indirizzo e-mail per poterlo contattare;
  - d) Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
  - e) Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato;
  - f) Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società sportiva per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

### *Punto 3.4-Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni*

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo.
2. In caso di gravi comportamenti lesivi la società sportiva deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.



3. La società sportiva deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
  - presentato una denuncia o una segnalazione;
  - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

### 3.5-Obblighi informativi e altre misure

1. La società sportiva è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. La società sportiva deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
3. La società sportiva deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
4. La società sportiva deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.



5. La società sportiva deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
6. La società sportiva deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
7. La società sportiva deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

#### ART. 4 – TUTELA DEI MINORI - OBBLIGHI

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

#### ART. 5 – RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA NOMINATO DALLA SOCIETÀ

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla federazione di appartenenza all'atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà avere comprovata moralità e competenze ed in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia





virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).

- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla norma e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla *homepage* del sito internet della società sportiva e inserita nel sistema gestionale federale quando disponibile, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
2. Il Responsabile rimane in carica come il consiglio direttivo della società sportiva e scadrà con esso e può essere riconfermato.
3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la società sportiva provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer del CNSL. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

5. Il Responsabile è tenuto a:





- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Office superiore eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dagli Enti Federali

## ART. 6 – DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento nel presente documento, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società.



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

**Joma**

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

## ART. 7 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (allegato) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Associazione, e affisso presso la segreteria della sede ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

## ART. 8 – SANZIONI

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica. I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti della società sportiva.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il presente Regolamento ed Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.



### PUNTO 8.1- IN GENERALE

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
  - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
  - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la società sportiva in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società sportiva;
  - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la società sportiva, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti,



eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

## PUNTO 8.2-SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società sportiva, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
  - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un max di giorni 15;
  - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
  - incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è





applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
  - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
  - la violazione delle misure adottate dalla società sportiva volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per





la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

### PUNTO 8.3-SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

1. Nei confronti dei volontari della società sportiva, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".



### ART. 9 – RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e i dirigenti sono tenuti agli obblighi di riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante

### ART. 10 – NORME FINALI

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto FIDAL, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
5. Il Consiglio Direttivo consente al Presidente di attuare le modifiche necessarie non sostanziali che si potrebbero rendere necessarie, con successiva comunicazione alla prima riunione util



## PARTE 2: CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

### DIRITTI E DOVERI

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
  - a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  - alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
  - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dell'Ente nazionale sportivo Libertas.

### COMPORAMENTI RILEVANTI

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
  - l'**abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o



alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'**abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'**abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la **negligenza**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;





- l'**incuria**: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  - l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  - il **bullismo**, il **cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  - i **comportamenti discriminatori**; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

## RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La società sportiva nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.





## CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

1. La società sportiva deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, la società sportiva procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la società sportiva a contatto con minori deve visionare il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

## USO DEGLI SPAZI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla società sportiva durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso alla società sportiva devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 10 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico/DIRIGENTE formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

## TRASFERTE

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

## TUTELA DELLA PRIVACY

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della società sportiva all'atto dell'iscrizione / tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.



4. La società sportiva, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla società sportiva contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
7. Al Presidente possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l'indirizzo email pubblicato sul sito dell'associazione.

## INCLUSIVITÀ

1. La società sportiva garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. La società sportiva si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a **rispettare** il diritto allo sport



agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la società sportiva loro coetanei.

3. La società sportiva si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società sportiva anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio di Firenze e provincia e nei comuni limitrofi.

## IMPEGNO DEI MEMBRI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;





# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;





# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO



PALESTRA

- intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, le manifestazioni, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero



# ATLETICA FIRENZE MARATHON

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

📍 c/o Stadio Luigi Ridolfi  
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze (FI)  
☎ Tel. 055 55.32.982 - Fax 055 50.58.685  
✉ info@firenzeatletica.it  
🌐 www.firenzeatletica.it

## Joma

SPONSOR TECNICO

## WELLNESS

PALESTRA

digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;

- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile all'inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**